



notizie in sintesi

MODELLO F24

Istituito il codice identificativo 74 da utilizzare a seguito di operazioni straordinarie

L'articolo 4, D.L. 50/1997 dispone che gli obblighi di versamento dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni straordinarie sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione, mentre, successivamente a tale data, sono trasferiti alla società incorporante, beneficiaria o, comunque, risultante dalla fusione o scissione. Per individuare il soggetto che effettua il versamento, per conto del soggetto estinto, riguardante il periodo d'imposta antecedente la data di perfezionamento dell'operazione, l'Agenzia delle entrate ha istituito il codice 74, denominato "Soggetto risultante dall'operazione straordinaria", che va riportato nel campo "codice identificativo", nel quale deve essere indicato il codice fiscale del soggetto risultante dall'operazione straordinaria che effettua il versamento per conto del soggetto estinto. Il codice fiscale di quest'ultimo, invece, va esposto nell'apposito campo della stessa sezione "Contribuente".

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 119, 25/09/2017)

APPALTI PUBBLICI

Approfondimento del Notariato sulla nuova disciplina dell'appalto pubblico

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha diffuso uno studio aggiornato concernente la nuova disciplina dell'appalto pubblico dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017 correttivo del D.Lgs. 50/2016. Tra le tematiche affrontate i contratti esclusi dall'applicazione del codice, le modalità di affidamento, le garanzie per la partecipazione alla procedura, la cessione del contratto, l'aggiudicazione dell'appalto, la cessione del credito, la sospensione del contratto, la risoluzione del contratto, il subappalto e la forma del contratto.

(Consiglio Nazionale Notariato, Studio n.588-2016/C)

START UP

Autorizzati dalla Commissione europea gli incrementi degli investimenti agevolabili

A seguito della autorizzazione degli incentivi fiscali a favore di chi investe nelle start up innovative da parte della Commissione europea (decisione pubblicata lo scorso 18 settembre 2017), si attende ora l'aggiornamento in ambito nazionale del decreto 25 febbraio 2016. Gli incentivi, volti a sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative ad alto valore tecnologico, sono destinati sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche che decidono di investire nel capitale delle start up innovative. Per le persone fisiche è prevista una detrazione dall'Irpef lorda pari al 30% della somma investita nel capitale sociale delle start up innovative, fino ad un investimento massimo di un milione di euro annui, a decorrere dal 1°

Aderente a:



gennaio 2017 (fino al 31 dicembre 2016 la detrazione era pari al 19% della somma investita). Le persone giuridiche, invece, possono beneficiare di una deduzione dalla base imponibile pari al 30% dell'investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1,8 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (fino al 31 dicembre 2016 la deduzione era pari al 20% della somma investita). Gli incentivi sono usufruibili sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e di altre società che investono prevalentemente in tali società.

(Commissione europea, Decisione n.4285, 19/06/2017)

Brescia, 26 ottobre 2017

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a: